

Codice A1814A

D.D. 21 aprile 2016, n. 910

Demanio idrico fluviale. Concessione in sanatoria per mantenimento ponte sul Torrente Riasco in Comune di Tassarolo (AL) - Buca 10. Richiedente: DERNA GOLF S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di concedere in sanatoria a DERNA GOLF S.p.A con sede legale in Tassarolo (AL) Loc. Fara Nuova, P.I. n. 01159040060, l'occupazione delle aree demaniali come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione in sanatoria a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel Disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 184,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il Disciplinare di Concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 882,00 (ottocentoottantadue/00) per canone demaniale e indennizzi sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2015 e che l'importo di Euro 180,00 (centottanta/00) per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2015.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 33 del 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Settore
Arch. Mauro Forno

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti*

Disciplinare di concessione in sanatoria per ponte sul Torrente Riasco (Buca 10) in Comune di Tassarolo (AL) .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", di seguito citato come "Regolamento regionale"

Rep. n° 1177 del 18/04/2016.

* * * * *

L'anno 2016 addì 18 del mese di aprile presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti tra il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, arch. MAURO in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

il Sig.NEGRI LUIGI, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta DERNA GOLF SpA con sede legale in Strada Provinciale 2 Loc. Fara Nuova 15060 Tassarolo (AL)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per ponte sul Torrente Riasco (Buca 10) in Comune di Tassarolo (AL)., come indicato nella documentazione tecnica agli atti presso l'Ufficio della Regione Piemonte

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica Prot. 458 rilasciata dalla Regione Piemonte - Servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo, in data 25/01/1996

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2025.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Clausola di solidarietà.

La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

Art. 6 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 180,00 (euro centottanta/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 7 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione, pari a una annualità del canone per un importo di € 180,00 (euro centottanta/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 8 –Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 9 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza in Strada Provinciale 2 Loc .Fara Nuova 15060 Tassarolo (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria lì, 18/04/2016

Firma del concessionario
Il Legale Rappresentante DERNA GOLF SpA
Sig.NEGRI Luigi

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
arch. Mauro Forno